



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Al Signor Presidente della Corte di Appello di Bologna
anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario

Prot. n. 46/2026

OGGETTO: proposta di variazione tabellare immediatamente esecutiva del 25 maggio 2026

Il Presidente f.f.

premesso che il 25 maggio ha preso possesso il Presidente di Sezione, dott. Annamaria Casadonte, e che occorre formalizzare i compiti alla stessa assegnati, già indicati nelle tabelle dell'ufficio e nelle successive variazioni tabellari, si propone quanto segue:

È designato Magistrato Vicario la dott. Annamaria Casadonte, Presidente di Sezione secondo quanto previsto dall'art. 99 della circolare sulla formazione delle tabelle (al Tribunale di Reggio Emilia è previsto un solo posto di Presidente di Sezione).

Al Presidente di Sezione è assegnato un ruolo comprensivo delle seguenti cause:

1. **stato della persona:** filiazione legittima e naturale, disconoscimento, contestazione e reclamo di legittimità; impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale; mutamento di sesso; interdizioni; inabilitazioni etc.;
2. **diritti della personalità:** azioni in materia di identità personale, nome, immagine, elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali etc;
3. **famiglia:** separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio congiunto, divorzio contenzioso; restituzione doni e risarcimento danni da promessa di matrimonio infranta ex artt. 79-81 c.c.; opposizione a matrimonio ex artt. 102-104 c.c.; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss c.c.; azioni concernenti il regime patrimoniale della famiglia; esclusione del coniuge dall'amministrazione della comunione, separazione giudiziale dei beni, mantenimento figli, alimenti, regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio etc;

In tale ambito Il Presidente di Sezione assegnerà a sé stesso tutte le cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto nonché le cause di contenzioso sopra indicate di nuova iscrizione, in misura uguale agli altri giudici della sezione secondo il criterio della rotazione e nel rispetto dei criteri indicati nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio.

Le controversie in tema di regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione, divorzio, pensione di reversibilità per il coniuge superstite e, in genere, le controversie già rientranti nella

precedente volontaria giurisdizione in tema di famiglia verranno assegnate a rotazione tra il presidente ed i giudici della sezione, esclusi i giudici tutelari, secondo il criterio già vigente: al presidente di sezione due cause ed una a ciascun giudice della sezione per ogni sequenza di assegnazione.

I procedimenti di cui alla sezione VII del capo III del titolo IV *bis* (ossia i procedimenti aventi ad oggetto ordini di protezione contro gli abusi familiari) verranno distribuiti tra i giudici della sezione, ad eccezione dei giudici tutelari e del presidente di sezione, il quale dovrà presiedere il collegio dell'eventuale reclamo.

Considerato che il D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 ha introdotto l'art. 183 *ter* c.p.c. che prevede che il giudice, ove i fatti costitutivi siano provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate, può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., nonché l'art. 183 *quater* c.p.c. il quale prevede che all'esito della udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice, quando la domanda è manifestamente infondata ovvero mancante di determinati requisiti processuali, può pronunciarne il rigetto con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.

Il reclamo, dunque, dovrà essere proposto al collegio e in entrambi i casi l'accoglimento del gravame determina la necessità che il giudizio prosegua davanti ad un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Il collegio è dunque composto da magistrati cui, in caso di accoglimento del reclamo, non possa essere tabellarmente assegnato il procedimento mentre la presidenza del collegio dovrà essere riservata al presidente di sezione che già presiede i collegi sui reclami ex art. 669 *terdecies* cpc

Il collegio che dovrà pronunciarsi sui reclami in esame dovrà essere formato dal Presidente di Sezione e dai due giudici delegati, dott. Simona Boiardi e dott. Stefania Calò (i due GD non si occupano del contenzioso civile ordinario). Il Presidente di Sezione nominerà il relatore a rotazione, compreso sé stesso.

Supplente la dott. Camilla Sommariva che già ricopre tale ruolo nella sottosezione fallimentare – v. infra -.

In caso di accoglimento del reclamo il procedimento verrà assegnato a un giudice della stessa sezione cui appartiene il giudice reclamato, a rotazione a partire dal magistrato con la minore anzianità di servizio (ed escluso lo stesso giudice reclamato).

I procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III sezioni I/II/III/V/VI c.p.c. saranno assegnati dal Presidente di Sezione in base al numero di iscrizione a ruolo e in sequenza a tutti i giudici delle due sezioni, secondo il criterio dell'anzianità di servizio; Il Presidente di Sezione è esonerato dall'assegnare a sé stesso i suddetti procedimenti per prevenire incompatibilità nei reclami sui provvedimenti cautelari emessi.

I collegi per i reclami avverso i provvedimenti cautelari sopra specificati saranno presieduti dal Presidente di Sezione e saranno composti, oltre che dal relatore nominato, secondo il suddetto ordine, dal giudice più anziano della sezione alla quale appartiene il giudice relatore.

In caso di assenza o impedimento del magistrato che dovrebbe farne parte come terzo componente, comporrà il collegio il magistrato che segue in ordine di anzianità l'assente\impedito.

In caso di assenza\impedimento del Presidente di Sezione, i collegi civili saranno presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal magistrato più anziano della sezione.

Il Presidente di Sezione assegnerà a sé stesso quale relatore i reclami, saltando una sequenza di assegnazioni su due. Ove lo stesso sia relatore, il Collegio sarà integrato dai due giudici più anziani, escluso quello che ha emesso il provvedimento reclamato.

Il presidente di sezione presiede il collegio delle procedure concorsuali che è composto dai due giudici delegati, dott. Simona Boiardi e dott. Stefania Calò. Supplente la dott. Camilla Sommariva.

Sentiti i magistrati addetti al settore civile

FORMULA

La seguente proposta di variazione tabellare immediatamente esecutiva:

La dott. Casadonte è designata Magistrato Vicario (art. 99 circolare tabelle).

Al Presidente di Sezione è assegnato un ruolo comprensivo delle seguenti cause:

1. **stato della persona**: filiazione legittima e naturale, disconoscimento, contestazione e reclamo di legittimità; impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale; mutamento di sesso; interdizioni; inabilitazioni etc.;
2. **diritti della personalità**: azioni in materia di identità personale, nome, immagine, elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali etc;
3. **famiglia**: separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio congiunto, divorzio contenzioso; restituzione doni e risarcimento danni da promessa di matrimonio infranta ex artt. 79-81 c.c.; opposizione a matrimonio ex artt. 102-104 c.c.; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss c.c.; azioni concernenti il regime patrimoniale della famiglia; esclusione del coniuge dall'amministrazione della comunione, separazione giudiziale dei beni, mantenimento figli, alimenti, regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio etc;

In tale ambito il Presidente di Sezione assegnerà a sé stesso tutte le cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto nonché le cause di contenzioso sopra indicate di nuova iscrizione, in misura uguale agli altri giudici della sezione secondo il criterio della rotazione secondo i criteri indicati nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio.

Le controversie in tema di regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione, divorzio, pensione di reversibilità per il coniuge superstite e, in genere, le controversie già rientranti nella precedente volontaria giurisdizione in tema di famiglia verranno assegnate a rotazione tra il presidente ed i giudici della sezione, esclusi i giudici tutelari, secondo il seguente criterio: al presidente di sezione, che si avvarrà del Gop dott. Chiara Neri nelle forme già previste nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio, due cause ed una a ciascun giudice della sezione per ogni sequenza di assegnazione.

I procedimenti di cui alla sezione VII del capo III del titolo IV *bis* (ossia i procedimenti aventi ad oggetto ordini di protezione contro gli abusi familiari) verranno distribuiti tra i giudici della sezione, ad eccezione dei giudici tutelari e del presidente di sezione, il quale dovrà presiedere il collegio dell'eventuale reclamo.

Sui reclami proposti avverso le ordinanze ex art. 183 ter c.p.c. deciderà il collegio formato dal Presidente di Sezione e dai due giudici delegati, dott. Simona Boiardi e dott. Stefania Calò (i due GD non si occupano del contenzioso civile ordinario). Il Presidente di Sezione nominerà il relatore a rotazione, compreso sé stesso.

Supplente la dott. Camilla Sommariva.

In caso di accoglimento del reclamo il procedimento verrà assegnato a un giudice della stessa sezione cui appartiene il giudice reclamato, a rotazione a partire dal magistrato con la minore anzianità di servizio (ed escluso lo stesso giudice reclamato).

I procedimenti cautelari ante causam sono assegnati dal presidente di sezione in base al numero di iscrizione a ruolo e in sequenza a tutti i giudici delle due sezioni, secondo il criterio dell'anzianità di servizio;

Il Presidente di Sezione è esonerato dall'assegnare a se stesso i suddetti procedimenti per prevenire incompatibilità nei reclami sui provvedimenti cautelari emessi.

I collegi per i reclami avverso i provvedimenti cautelari di cui sopra sono presieduti dal Presidente di Sezione e saranno composti, dal relatore nominato secondo i criteri di cui sopra, dal giudice più anziano della sezione alla quale appartiene il giudice relatore. In caso di assenza o impedimento del magistrato terzo componente, il collegio sarà composto dal magistrato che segue in ordine di anzianità l'assente/impedito

In caso di assenza/impedimento del Presidente di Sezione, i collegi civili saranno presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal magistrato più anziano della sezione.

Il Presidente di Sezione assegnerà a sé stesso quale relatore i reclami, saltando una sequenza di assegnazioni su due. Ove lo stesso sia relatore, il Collegio sarà integrato dai due giudici più anziani, escluso quello che ha emesso il provvedimento reclamato».

Il collegio delle procedure concorsuali sarà composto dalla dott. Annamaria Casadonte, presidente, e dai due giudici delegati, dott. Simona Boiardi e dott. Stefania Calò. Supplente la dott. Camilla Sommariva.

Si comunichi a tutti i magistrati, alla segreteria amministrativa, alle cancellerie civili, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e al Procuratore della Repubblica, sede.

Reggio Emilia, 25 maggio 2026

Il presidente del Tribunale f.f.
Cristina Beretti

